REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE
UFFICI SILD

Regole procedurali per l'attivazione delle Convenzioni trilaterali ex art. 14 D.Lgs. 276/2003 nella Regione Lazio

Sommario

1. Oggetto e riferimenti 1
2. Obblighi delle Parti 2
3. Chi può attivare una Convenzione 3
4. Fase preliminare all'istanza 4
5. Presentazione dell'istanza 4
6. L'estratto del contratto bilaterale: campo per campo 5
7. Istruttoria e stipula 7
8. Limiti quantitativi e destinatari 8
9. Nulla osta, assunzione e computo 8
10. Durata, proroga e integrazione 9
11. Scadenza, rinnovo e perdita dei requisiti 9
12. Raccordo con le Convenzioni ex art. 11 L. 68/99 10
13. Controlli, decadenza e monitoraggio 10
14. Fasi e termini in sintesi 10
Allegato 1 – Schema di flusso delle operazioni 12

1. Oggetto e riferimenti

Il presente documento fissa le regole procedurali per attivare le Convenzioni trilaterali (Convenzioni di Affidamento) previste dall'art. 14 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e disciplinate nel Lazio dalla Convenzione Quadro approvata con DGR n. 472 del 28/06/2024 (Allegato A) e dal relativo schema di Convenzione di Affidamento (Allegato B).

La Convenzione trilaterale è stipulata tra il SILD competente, l'azienda committente e una cooperativa sociale, un consorzio di cooperative sociali o un'impresa sociale. Ha lo scopo di favorire l'inserimento lavorativo di persone con disabilità con particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario; integra, senza sostituirli, gli strumenti ordinari della L. 68/1999.

Informazioni, documentazione e modulistica sono pubblicate nella sezione SILD del sito istituzionale della Regione Lazio (area "Convenzione/Convenzione art 14"). La DGR 472/2024 è consultabile al link https://www.regione.lazio.it/documenti/83376. Per approfondimenti è possibile contattare l'ufficio SILD competente per ambito territoriale.

2. Obblighi delle Parti

2.1 Obbligo di osservanza. I datori di lavoro in possesso dei requisiti dell'art. 4 della DGR 472/2024 e le cooperative sociali, i loro consorzi e le imprese sociali destinatarie delle commesse, in possesso dei requisiti dell'art. 5 della DGR 472/2024, sono tenuti a seguire scrupolosamente le indicazioni del presente documento in tutte le fasi: istanza, stipula, assunzioni, esecuzione, proroga e rinnovo.

2.2 Obbligo documentale. Ciascuna parte ha l'obbligo di presentare, con le modalità e nei termini indicati, tutta la documentazione necessaria all'attivazione della Convenzione (sezione 5), compreso l'**estratto del contratto bilaterale di affidamento** redatto sul format ufficiale.

2.3 L'estratto è elemento essenziale. L'estratto del contratto bilaterale è elemento essenziale dell'istanza. Ogni campo del format è richiesto per una ragione precisa (sezione 6) e deve essere compilato in modo completo, puntuale e coerente con il contratto di affidamento sottoscritto.

2.4 Conseguenze dell'inosservanza. Le istanze trasmesse con modalità diverse da quelle previste, o prive delle informazioni e della documentazione necessarie, non sono prese in considerazione; lo stesso vale per un estratto incompleto o non conforme al format. In fase di esecuzione, l'inosservanza dei contenuti della Convenzione Quadro o della Convenzione di Affidamento può comportare la dichiarazione di decadenza (art. 13 DGR 472/2024; artt. 7 e 10 dello schema), con ripristino degli obblighi ex art. 3 L. 68/1999 a carico dell'impresa.

2.5 Riepilogo degli obblighi.

Ambito	Datore di lavoro (art. 4)	Cooperativa, consorzio o impresa sociale (art. 5)
Requisiti	Possederli e dichiararli con l'apposito format	Possederli e dichiararli con l'apposito format
Istanza	Sottoscriverla congiuntamente, solo via PEC, sul modulo ufficiale	Sottoscriverla congiuntamente, solo via PEC, sul modulo ufficiale
Contratto e estratto	Sottoscrivere contratto bilaterale ed estratto, coerenti tra loro	Sottoscrivere contratto bilaterale ed estratto, coerenti tra loro
Assunzioni	Attendere il nulla osta; inserire i lavoratori nel PID	Richiedere il nulla osta prima di assumere; assumere entro il termine, pena decadenza
Esecuzione	Pagare come da contratto; ridefinire con il SILD il piano degli adempimenti L. 68/99	Garantire tutoraggio, figure di supporto e progetto personalizzato; comunicare esiti occupazionali

Ambito	Datore di lavoro (art. 4)	Cooperativa, consorzio o impresa sociale (art. 5)
Variazioni	Comunicare subito ogni causa di decadenza o perdita di requisiti	Comunicare subito ogni causa di decadenza o perdita di requisiti; richiedere sostituzioni entro 20 giorni

3. Chi può attivare una Convenzione

3.1 Datori di lavoro. Possono presentare istanza i datori di lavoro privati, soggetti o non soggetti all'obbligo dell'art. 3 della L. 68/1999, che possiedono tutti i requisiti dell'art. 4 della Convenzione Quadro:

- almeno una sede operativa nel territorio della Regione Lazio;
- associazione alle organizzazioni datoriali firmatarie della Convenzione Quadro, o dichiarazione di adesione presentata con l'istanza;
- assolvimento dell'obbligo di assunzione per la restante quota d'obbligo, se soggetti all'obbligo (anche mediante gli istituti della L. 68/99);
- applicazione del contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- assenza di procedure concorsuali o di condizioni che sospendono gli obblighi di assunzione (art. 3, comma 5, L. 68/99).

Sono esclusi i datori di lavoro pubblici, le pubbliche amministrazioni, gli enti locali e gli enti pubblici economici. Per le società a partecipazione pubblica si rinvia alla Determinazione n. G17020 del 13/12/2024 [da confermare, v. sezione 15].

3.2 Cooperative, consorzi e imprese sociali. I destinatari delle commesse devono possedere tutti i requisiti dell'art. 5 della Convenzione Quadro:

- iscrizione all'albo regionale (L.R. 24/1996, L. 381/1991) oppure, per l'impresa sociale, al RUNTS, sezione D "imprese sociali";
- regolarità con gli obblighi assicurativi e previdenziali e con le norme su tutela e sicurezza del lavoro;
- associazione a un'organizzazione firmataria della Convenzione Quadro, o dichiarazione di adesione;
- attività da almeno due anni prima della stipula; assenza di procedure concorsuali;
- applicazione del CCNL delle Cooperative Sociali o altro contratto collettivo dell'impresa sociale, firmato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, con i relativi integrativi;
- tutoraggio e formazione per un inserimento efficace;
- adeguamento del regolamento interno alla L. 142/2001;
- sede legale nel Lazio e almeno una sede operativa nel territorio di competenza del SILD;
- per le imprese sociali, organico dipendente nei limiti minimi dell'art. 2, commi 4 e 5, D.Lgs. 112/2017.

3.3 Individuazione del partner. L'azienda sceglie in autonomia la cooperativa o impresa sociale, purché in possesso dei requisiti. Può consultare l'albo regionale delle cooperative, il RUNTS e gli elenchi disponibili presso gli uffici regionali. I SILD promuovono periodicamente eventi di incontro tra aziende e cooperative/imprese sociali.

4. Fase preliminare all'istanza

Prima di inoltrare l'istanza al SILD, l'azienda deve:

1. individuare la cooperativa o impresa sociale;
2. concordare e definire il servizio da affidare;
3. stipulare con la cooperativa o impresa sociale il **contratto di affidamento bilaterale**, conforme alla Convenzione Quadro, che sarà allegato all'istanza e che il SILD si riserva di valutare.

Oggetto della commessa. L'oggetto deve essere collegato all'azienda committente e comportare per essa un interesse o un vantaggio, anche per servizi o attività affidati in gestione all'azienda di cui abbia la titolarità. Non deve avere carattere eccessivamente temporaneo o transitorio e deve favorire un proficuo inserimento lavorativo della persona con disabilità. La congruità è valutata dall'ufficio competente.

5. Presentazione dell'istanza

5.1 Modalità. L'istanza deve essere inoltrata **esclusivamente via PEC** all'indirizzo dell'ufficio SILD competente (ad esempio, per il SILD Roma: convenzioni.sildcpicentro@pec.regione.lazio.it), utilizzando il **modulo ufficiale** a firma congiunta di azienda e cooperativa/impresa sociale. Il modulo è scaricabile dal sito regionale (area SILD, sezione "Convenzione/Convenzione art 14") e va scelto in base all'ambito territoriale di riferimento.

5.2 Ufficio competente. È il SILD competente per l'ambito territoriale in cui la commessa si svolge prevalentemente e dove la cooperativa/impresa sociale richiederà il nulla osta propedeutico all'assunzione.

5.3 Documentazione obbligatoria.

N.	Documento	A cura di	Note
1	Modulo ufficiale di istanza	Azienda e cooperativa/impresa sociale	Firma congiunta; contenuti dell'art. 9, c. 1, DGR 472/2024
2	Contratto di affidamento bilaterale	Azienda e cooperativa/impresa sociale	Sottoscritto da entrambe, conforme alla Convenzione Quadro
3	**Estratto del contratto di affidamento**	Azienda e cooperativa/impresa sociale	**Elemento essenziale**; format ufficiale, integralmente compilato (sezione 6)

N.	Documento	A cura di	Note
4	Dichiarazione dei requisiti dell'art. 4	Azienda	Format ufficiale; include l'adesione alla Convenzione Quadro se non associata
5	Dichiarazione dei requisiti dell'art. 5	Cooperativa/impresa sociale	Format ufficiale; include l'adesione alla Convenzione Quadro se non associata
6	Statuto	Cooperativa/impresa sociale	Se non è disponibile una visura camerale aggiornata
7	Documento d'identità dei legali rappresentanti	Azienda e cooperativa/impresa sociale	In caso di firma autografa

Lo schema di Convenzione di Affidamento (Allegato B) prevede inoltre: attestazione di adesione all'associazione firmataria (o dichiarazione di adesione); dichiarazione di iscrizione all'albo regionale o al RUNTS con indicazione dell'unità operativa nel Lazio; e, entro 30 giorni dalla stipula, il progetto personalizzato di inserimento per ogni persona.

5.4 Presa in carico. A seguito della corretta presentazione, l'istanza è formalmente presa in carico dall'Ufficio Convenzioni, che contatta l'azienda e la cooperativa/impresa sociale per definire le fasi successive e procedere alla stipula. Le istanze trasmesse con modalità diverse o prive delle informazioni e della documentazione necessarie non sono prese in considerazione.

6. L'estratto del contratto bilaterale: campo per campo

L'estratto, redatto sul format pubblicato sul sito regionale, riporta in forma sintetica gli elementi del contratto sui quali il SILD verifica il rispetto della Convenzione Quadro. Le parti devono osservare queste regole di compilazione:

- **nessun campo può essere lasciato vuoto**; se un campo non è applicabile, va indicato espressamente con motivazione;
- i dati devono coincidere con quelli del contratto bilaterale: le clausole del contratto contrarie alla Convenzione di Affidamento o alla Convenzione Quadro sono considerate non valide;
- l'estratto è sottoscritto da entrambe le parti;
- ogni modifica successiva (proroga, integrazione) richiede un nuovo estratto aggiornato.

Sezione del format	Campo	Cosa indicare	Perché è essenziale
Oggetto della commessa	Oggetto	Denominazione del servizio affidato	Il SILD valuta la congruità dell'oggetto e il collegamento con l'azienda (sezione 4)

Sezione del format	Campo	Cosa indicare	Perché è essenziale
	Tipologia di prodotti/servizi	Natura, caratteristiche e specifiche tecniche, qualitative e quantitative	Art. 2 Allegato B: caratteristiche della commessa; verifica del valore
	Attività previste	Cosa va concretamente svolto per eseguire la commessa	Verifica della coerenza con mansioni e qualifiche
	Modalità di esecuzione	Come si realizzano le attività, modalità operative e strumenti	Verifica della fattibilità e della proficuità dell'inserimento
Risorse umane	Numero totale assunzioni	Numero di lavoratori con disabilità da assumere	Soggetto ai limiti dell'art. 3 DGR 472/2024; determina N nel calcolo del valore
	Numero, qualifica e mansioni	Per ogni gruppo: numero, qualifica, descrizione delle mansioni	Art. 2 Allegato B: mansioni e numero di assunzioni; coerenza con le attività
Inquadramento e inserimento	CCNL	Contratto collettivo applicato dalla cooperativa/impresa sociale	Art. 7 DGR: trattamento economico e normativo; base del costo del lavoro
	Livello di inquadramento	Livello attribuibile alle mansioni	Art. 8 DGR: il costo CL dipende dal livello
	N. ore settimanali	Ore settimanali per lavoratore	Art. 8 DGR: il part-time deve superare la metà dell'orario contrattuale
	Articolazione dell'orario	Distribuzione su giorni e fasce	Verifica del monte ore, causa di risoluzione se inferiore del 20% al contratto (art. 7 Allegato B)
	Sede di lavoro	Sede azienda o cooperativa/impresa sociale, con indirizzo, comune e provincia	Determina il SILD competente e l'ambito provinciale delle quote

Sezione del format	Campo	Cosa indicare	Perché è essenziale
Valore della commessa	C	Costi di produzione e accompagnamento, almeno il 20% del costo del lavoro	Art. 8 DGR: componente della formula del valore
	di cui tutoraggio e supporti	Costi di tutoraggio e supporti specifici	Ricompresi in C, non sono voce aggiuntiva; tutoraggio obbligatorio
	N	Numero lavoratori con disabilità da assumere	Deve coincidere con le assunzioni indicate
	CL	Costo annuo lordo per lavoratore, secondo il CCNL	Include oneri sociali, previdenziali e assicurativi
	VUC	Valore unitario della commessa al netto di IVA	Deve rispettare VUC = C + (N × CL), con costo del lavoro maggiorato di almeno il 20%
Pagamenti	Termini e modalità di pagamento	Scadenze e modalità	Il ritardo ingiustificato nei pagamenti è causa di risoluzione (art. 7 Allegato B)
Tutoraggio e supporti	Figure di tutoraggio e supporto	Tipo e numero di tutor, supporti specialistici e altri supporti	Art. 11 DGR: di norma una figura di supporto ogni cinque persone
Durata	Durata in mesi e decorrenza	Numero di mesi dall'inizio dell'esecuzione	Art. 12 DGR: da 12 a 48 mesi, multipli di 12; i contratti di lavoro non possono durare meno della commessa
Fasi e tempi	Fasi di esecuzione e tempi di attuazione	Articolazione cronologica	Art. 9 DGR: tempi di attuazione; base per il controllo

Calcolo del valore. La formula è VUC = C + (N × CL). Il costo del lavoro totale (N × CL) va maggiorato di almeno il 20% (componente C). *Esempio illustrativo:* con N = 1 e CL = 28.000 euro, C non può essere inferiore a 5.600 euro e il VUC non può essere inferiore a 33.600 euro, al netto di IVA. Il valore va indicato **sia nel contratto bilaterale sia nell'estratto**.

7. Istruttoria e stipula

L'ufficio SILD:

1. verifica la regolarità formale dell'istanza e la completezza della documentazione, estratto compreso;
2. verifica i requisiti degli artt. 3, 4 e 5 della Convenzione Quadro e la congruità dell'oggetto della commessa;
3. contatta i referenti dei soggetti coinvolti (azienda, cooperativa/impresa sociale);
4. stipula la Convenzione di Affidamento, in conformità allo schema dell'Allegato B.

La Convenzione è inserita nel Registro Informatico Regionale.

8. Limiti quantitativi e destinatari

8.1 Limiti per l'azienda (art. 3 DGR 472/2024):

- *con più di 50 dipendenti:* la copertura mediante Convenzioni di Affidamento non può superare il 30% della quota di riserva dell'art. 3, comma 1, L. 68/99, riferita all'ambito provinciale in cui si attiva l'istituto, con arrotondamento all'unità superiore; per la parte restante l'azienda deve essere in regola con l'obbligo;
- *fino a 50 dipendenti:* al massimo una unità;
- *tra 15 e 35 dipendenti:* la Convenzione è possibile se non è possibile adempiere assumendo direttamente in azienda, previa valutazione del SILD;
- *non soggette all'obbligo:* limite del 40% del personale computabile a livello provinciale.

Il superamento delle quote per variazione della base di computo durante la commessa non determina la risoluzione automatica né la cessazione dei rapporti di lavoro.

8.2 Lavoratori destinatari (art. 6): persone iscritte negli elenchi del collocamento mirato con almeno una di queste caratteristiche: disabilità psichica e/o intellettiva (artt. 9, c. 4 e 13, c. 1-bis, L. 68/99); invalidità pari o superiore al 79%; condizione di fragilità o svantaggio segnalata dai servizi socio-sanitari, previa valutazione del SILD, anche sentito il Comitato Tecnico, e percorso individualizzato. Sono esclusi i lavoratori che abbiano risolto un rapporto a tempo indeterminato con la cooperativa/impresa sociale o con l'azienda committente nei 12 mesi precedenti la stipula.

9. Nulla osta, assunzione e computo

9.1 Nulla osta. Dopo aver selezionato il lavoratore, autonomamente o con il supporto del SILD, la cooperativa/impresa sociale **non può assumere** senza aver richiesto al SILD competente il nulla osta propedeutico all'assunzione, indicando i riferimenti della Convenzione e dell'azienda committente. Il nulla osta è inviato alla cooperativa e, per conoscenza, all'azienda. Per l'ambito del SILD Roma si usa il modulo dedicato (https://www.regione.lazio.it/modulistica/901).

9.2 Assunzione. La cooperativa/impresa sociale assume i lavoratori entro il termine fissato nella Convenzione, a pena di decadenza. I contratti sono a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di durata non inferiore alla commessa, nel rispetto del CCNL. Entro cinque giorni dall'assunzione trasmette al SILD l'elenco dei nominativi. In caso di cessazione di un rapporto, richiede al SILD entro 20 giorni l'attivazione delle procedure per la sostituzione con un lavoratore avente i requisiti dell'art. 6.

9.3 Computo nel PID. Il lavoratore assunto dopo il nulla osta, nel rispetto dei termini e delle condizioni della Convenzione, è computato a copertura della quota d'obbligo dell'azienda committente e non della cooperativa/impresa sociale. L'azienda lo riporta nel Prospetto Informativo Disabili, nella sezione dedicata ai lavoratori computati con Convenzione art. 14 D.Lgs. 276/2003, secondo le modalità di compilazione vigenti all'invio.

10. Durata, proroga e integrazione

10.1 Durata. La Convenzione dura da 12 a 48 mesi, in periodi di 12 mesi o multipli, con decorrenza dall'inizio dell'esecuzione del contratto bilaterale ovvero dall'assunzione dei lavoratori.

10.2 Proroga. Se la durata iniziale è inferiore a 48 mesi, l'azienda può chiedere la proroga per 12 mesi o multipli, fino a un massimo complessivo di 48. L'istanza va inviata **esclusivamente via PEC** al SILD con cui è stata stipulata la Convenzione, a firma congiunta (per il SILD Roma, con il modulo di proroga online), con:

- estratto del contratto di affidamento aggiornato e sottoscritto da entrambe le parti, sul format ufficiale;
- elenco dei nominativi delle persone assunte nella Convenzione e ancora in forza;
- documenti d'identità dei legali rappresentanti, in caso di firma autografa;
- in caso di variazioni dei requisiti dopo la stipula, dichiarazione dell'azienda (art. 4, format Allegato 1) e della cooperativa/impresa sociale (art. 5, format Allegato 2).

10.3 Integrazione. Al termine dei primi 12 mesi o dei multipli di 12, il numero dei lavoratori può essere integrato su istanza congiunta. Le nuove assunzioni devono durare almeno 12 mesi o multipli. L'ufficio, verificati i requisiti, stipula una nuova Convenzione che modifica e sostituisce integralmente la precedente. *Esempio:* con una Convenzione per 1 unità per 12 mesi, alla scadenza si può chiedere una nuova Convenzione per 2 unità (+1), con durata minima di 12 mesi per le unità interessate.

11. Scadenza, rinnovo e perdita dei requisiti

11.1 Alla scadenza. L'azienda adempie agli obblighi della L. 68/99 mediante: assunzione nominativa entro 60 giorni dalla conclusione della commessa; nuova Convenzione, esaurito il periodo di 48 mesi e previa valutazione del SILD; altro istituto della L. 68/99. Ogni rinnovo oltre i 48 mesi è valutato dal SILD, anche sentito il Comitato Tecnico, sull'efficacia dello strumento.

11.2 Nuova Convenzione con stessa commessa e stessa cooperativa. Vanno confermati gli stessi dipendenti, o garantito per quanto possibile il passaggio dei dipendenti al nuovo commissionario. Il contratto bilaterale deve riportare espressamente la clausola: "l'inserimento lavorativo dei lavoratori con disabilità si intende quale prosecuzione dei precedenti accordi già intercorsi. Pertanto, i lavoratori con disabilità assunti nell'ambito della precedente convenzione vengono confermati in servizio senza soluzione di continuità, computandoli ai fini dell'assolvimento degli obblighi di legge previsti dal nuovo accordo". Se la conferma è solo parziale, le parti devono evidenziare la variazione e motivarla (giustificati motivi di gestione del rapporto o esigenze tecnico-organizzative).

11.3 Perdita di requisiti. La perdita di requisiti, o il superamento delle quote per variazione della base di computo, non comporta automaticamente la cessazione dei rapporti di lavoro; è valutata dagli uffici ai fini della proroga o del rinnovo. Le parti hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni.

12. Raccordo con le Convenzioni ex art. 11 L. 68/99

L'azienda che ha una Convenzione ex art. 11 L. 68/99 può adempiere, in tutto o in parte, al programma assunzionale anche tramite Convenzioni trilaterali, se:

- sono stati rispettati tutti gli impegni assunzionali già calendarizzati, fino alla data di attivazione della commessa;
- la richiesta di attivazione è trasmessa all'ufficio regionale competente entro il termine assunzionale della Convenzione ex art. 11.

13. Controlli, decadenza e monitoraggio

- Il SILD può attivare in ogni momento verifiche e controlli, anche in loco, sul rispetto della Convenzione.
- La Convenzione è dichiarata decaduta in caso di mancata assunzione nel termine, grave inadempienza, omesso o ingiustificato ritardato pagamento, monte ore dei lavoratori inferiore del 20% a quanto previsto, o scioglimento del contratto di affidamento.
- In caso di decadenza l'azienda concorda tempestivamente con il SILD le modalità di copertura dei posti in quota di riserva, altrimenti è ritenuta inadempiente all'obbligo di assunzione.
- Le parti comunicano immediatamente al SILD ogni causa di decadenza della commessa.
- La cooperativa/impresa sociale comunica l'andamento dei percorsi di inserimento e gli esiti occupazionali.
- I dati di monitoraggio (art. 14 DGR 472/2024) sono utilizzati per valutare l'efficacia dello strumento e per la revisione della Convenzione Quadro.

14. Fasi e termini in sintesi

Fase	Adempimento	Termine o condizione
1	Individuazione cooperativa/impresa sociale; contratto bilaterale ed estratto	Prima dell'istanza
2	Istanza via PEC al SILD competente, con documentazione completa	Modulo ufficiale a firma congiunta
3	Istruttoria, convocazione, stipula	Dopo presa in carico
4	Richiesta di nulla osta all'assunzione	Prima di ogni assunzione
5	Assunzione dei lavoratori	Entro il termine della Convenzione, a pena di decadenza

Fase	Adempimento	Termine o condizione
6	Elenco nominativi al SILD	Entro 5 giorni dall'assunzione
7	Progetto personalizzato di inserimento	Entro 30 giorni dalla stipula
8	Richiesta di sostituzione in caso di cessazione	Entro 20 giorni dalla cessazione
9	Proroga o integrazione	Con istanza congiunta e estratto aggiornato
10	Alla scadenza	Assunzione nominativa entro 60 giorni, nuova Convenzione o altro istituto

Allegato 1 – Schema di flusso delle operazioni

